

**PRONTUARIO DELLE SANZIONI INERENTI LE PROCEDURE A SANATORIA PREVISTE DALLA L.R. 65/2014 E S.M.I. E DALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E MODALITÀ APPLICATIVE DELLE STESSE**

**Art.141 c.14- sanzione pecuniaria CILA per mancata applicazione misure preventive e protettive in copertura:**

- € 516,00

**Art.149 c.3bis - sanzione pecuniaria per mancata presentazione dei termini dell'attestazione asseverata di agibilità:**

- € 100,00 ritardo fino a 90 giorni rispetto al termine di legge
- € 500,00 ritardo oltre 90 giorni rispetto al termine di legge

**Art.196 c.4bis - sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, totale difformità o variazioni essenziali (art.31 comma 4-bis del DPR 380/2001)**

- come previsto per legge, in caso di abusi realizzati su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 167/1962, e qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla L.R. 39/2000, alla Legge Regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree sottoposte alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato la sanzione è **sempre irrogata in misura massima pari a 20.000 euro**, senza alcun margine di discrezionalità circa la sua graduazione;

- ai fini dell'applicazione della sanzione massima di € 20.000,00, le "aree soggette a rischio idrogeologico elevato" a cui il DPR 380/01 e la L.R. 65/24 fanno riferimento sono quelle per le quali esiste il vincolo istituito con il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n.3267, la cui normativa di riferimento è la Legge Forestale Regionale n.39 del 21/03/2000 s.m.i. e il relativo Regolamento attuativo n.48/R ma, nel caso l'abuso comporti **nuova occupazione di suolo (Sc)** e conseguente impermeabilizzazione (es. aree a deposito, vasetteria) **in area a rischio idraulico elevato la sanzione è sempre la massima applicabile pari a € 20.000,00;**

- per i casi di abuso non ricadenti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti, per volumetrie (lorde) abusive pari o superiori ai 300 mc (trecento metri cubi) si applica indistintamente la sanzione massima di 20.000 euro, mentre per volumetrie abusive inferiori la sanzione è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Sanzione} = 20.000 \text{ Euro} \times \left( \frac{V_{\text{abusivo}}}{300 \text{ mc}} \right)$$

dando atto che "V abusivo" corrisponde al Volume lordo dell'abuso realizzato misurato in metri cubi e dando atto, altresì, che rientrano nella presente fattispecie sia i volumi interrati o parzialmente interrati che la realizzazione abusiva di piscine la cui volumetria è pari alla superficie per la profondità comprendente anche lo spessore delle pareti e del fondo;

- in caso di movimenti di terra che abbiano alterato l'originario stato dei luoghi, fermo restando l'applicazione della sanzione massima di 20.000,00 euro come indicato ai precedenti capoversi (aree a vincolo di inedificabilità assoluta, aree a rischio idrogeologico, area a rischio idraulico, vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 142 Dlgs. 42/04), è ugualmente da applicare la sanzione

massima per movimenti terra pari o superiori a 1.000 mc (mille metri cubi), mentre per movimenti terra di misura inferiore la sanzione è calcolata come segue:

$$\text{Sanzione} = 20.000 \text{ Euro} \times \left( \frac{V_{\text{movimento terra abusivo}}}{1.000 \text{ mc}} \right)$$

di "V movimento terra abusivo" corrisponde alla volumetria di terra movimentata abusivamente, indipendentemente che si tratti di scavi o riporti, dando atto che le eventuali spese che il Comune dovrà sostenere per rilievi topografici e altre prestazioni tecniche correlate saranno addebitate a carico del responsabile dell'abuso; nel caso si renda di difficile o impossibile valutazione la determinazione della volumetria di terra movimentata, potrà essere presa come riferimento la superficie interessata dall'intervento anziché il volume, da rapportarsi nel caso a 1.000 mq anziché mc.

- rientrano nell'applicazione della sanzione minima di 2.000,00 Euro le opere non computabili in termini di volumetrie e l'utilizzazione difforme dell'immobile.

### **Art.199 c.2 – sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, non inferiore a € 1.000,00**

1) Nel caso di opere quantificabili in termini di superficie e volume, oltre al contributo di cui al titolo VII Capo I della L.R. 65/14, se dovuto, si procede come segue:

- il valore venale delle opere difformi è calcolato utilizzando i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate riferiti al Comune di Quarrata ed alle microzone del Comune stesso;

- il calcolo delle sanzione deve essere eseguito considerando la tipologia del fabbricato e lo stato di conservazione previsti dall'Osservatorio che maggiormente si avvicinano al fabbricato e applicando per ogni metro quadrato di superficie lorda (commerciale) il valore di mercato medio tra quelli indicati come minimo e massimo. Tale valore sarà ragguagliato con i coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978;

- nel caso in cui si tratti di difformità relative a modesti ampliamenti dovuti a lieve diverso tracciamento delle murature esterne (pertanto poco apprezzabili e senza che si realizzino nuovi ambienti) il valore venale calcolato come sopra dovrà essere ridotto al 75%;

- nel caso di incremento volumetrico senza incremento di superficie ma con incremento dell'altezza del fabbricato tale da modificare potenzialmente la categoria dei vani (a prescindere dalla destinazione indicata) dovranno essere applicati i coefficienti sottoelencati in modo da ritrovare una superficie virtuale:

- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,70 ml (locali di abitazione non permanente e locali accessori) in vani di altezza 2,70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 3/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,40 ml. (vani accessori) in vani di altezza compresa fra 2,40 e 2.70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 2/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani in tutti i casi diversi da 1) e 2), da applicarsi anche su volumi eccedenti tali casi (altezza superiore a 2,70 ml), la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 1/5 della volumetria illecita.

2) Nei casi di opere non quantificabili in termini di superficie e volume che non hanno determinato aumento del valore dell'immobile dovranno essere applicate le medesime sanzioni ad importo fisso previste per l'art.209 comma 6 L.R.65/2014.

### **Art.199 c.3 – sanzione pecuniaria su immobili vincolati ai sensi della parte II del**

**Codice Beni Culturali**, fermo restando l'obbligo di rimessa in pristino

- **€ 1.033,00 minimo**
- **€ 10.329,00 massimo**

La sanzione verrà calcolata moltiplicando l'importo della sanzione massima per l'aliquota derivante dalla somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici planimetriche/volumetrie e la somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici prospettiche.

**Art.200 c.1 - sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, non inferiore a € 1.000,00**

1) Nel caso di opere quantificabili in termini di superficie e volume, oltre al contributo di cui al titolo VII Capo I della L.R. 65/14, se dovuto, si procede come segue:

- il valore venale delle opere difformi è calcolato utilizzando i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate riferiti al Comune di Quarrata ed alle microzone del Comune stesso;

- il calcolo delle sanzione deve essere eseguito considerando la tipologia del fabbricato e lo stato di conservazione previsti dall'Osservatorio che maggiormente si avvicinano al fabbricato e applicando per ogni metro quadrato di superficie lorda (commerciale) il valore di mercato medio tra quelli indicati come minimo e massimo. Tale valore sarà ragguagliato con i coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978;

- nel caso in cui si tratti di difformità relative a modesti ampliamenti dovuti a lieve diverso tracciamento delle murature esterne (pertanto poco apprezzabili e senza che si realizzino nuovi ambienti) il valore venale calcolato come sopra dovrà essere ridotto al 75%;

- nel caso di incremento volumetrico senza incremento di superficie ma con incremento dell'altezza del fabbricato tale da modificare potenzialmente la categoria dei vani (a prescindere dalla destinazione indicata) dovranno essere applicati i coefficienti sottoelencati in modo da ritrovare una superficie virtuale:

- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,70 ml (locali di abitazione non permanente e locali accessori) in vani di altezza 2,70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 3/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,40 ml. (vani accessori) in vani di altezza compresa fra 2,40 e 2.70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 2/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani in tutti i casi diversi da 1) e 2), da applicarsi anche su volumi eccedenti tali casi (altezza superiore a 2,70 ml), la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 1/5 della volumetria illecita.

2) Nei casi di opere non quantificabili in termini di superficie e volume che non hanno determinato aumento del valore dell'immobile dovranno essere applicate le medesime sanzioni ad importo fisso previste per l'art.209 comma 6 L.R.65/2014.

**Art.200 c.5 - sanzione pecuniaria su immobili vincolati**

- **€ 1.033,00**
- **€ 20.670,00**

La sanzione verrà calcolata moltiplicando l'importo della sanzione massima per l'aliquota derivante dalla somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici planimetriche/volumetrie e la somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici prospettiche.

Per gli immobili che hanno come vincolo soltanto la classificazione di valore del RU/PO le sanzioni come sopra determinate vengono ridotte del 50% fermo restando la sanzione minima.

**Art.200 c.6 - sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, non inferiore a € 1.000,00**

1) Nel caso di opere quantificabili in termini di superficie e volume, oltre al contributo di cui al titolo VII Capo I della L.R. 65/14, se dovuto, si procede come segue:

- il valore venale delle opere difformi è calcolato utilizzando i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate riferiti al Comune di Quarrata ed alle microzone del Comune stesso;

- il calcolo delle sanzioni deve essere eseguito considerando la tipologia del fabbricato e lo stato di conservazione previsti dall'Osservatorio che maggiormente si avvicinano al fabbricato e applicando per ogni metro quadrato di superficie lorda (commerciale) il valore di mercato medio tra quelli indicati come minimo e massimo. Tale valore sarà ragguagliato con i coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978;

- nel caso in cui si tratti di difformità relative a modesti ampliamenti dovuti a lieve diverso tracciamento delle murature esterne (pertanto poco apprezzabili e senza che si realizzino nuovi ambienti) il valore venale calcolato come sopra dovrà essere ridotto al 75%;

- nel caso di incremento volumetrico senza incremento di superficie ma con incremento dell'altezza del fabbricato tale da modificare potenzialmente la categoria dei vani (a prescindere dalla destinazione indicata) dovranno essere applicati i coefficienti sottoelencati in modo da ritrovare una superficie virtuale:

- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,70 ml (locali di abitazione non permanente e locali accessori) in vani di altezza 2,70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 3/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,40 ml. (vani accessori) in vani di altezza compresa fra 2,40 e 2.70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 2/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani in tutti i casi diversi da 1) e 2), da applicarsi anche su volumi eccedenti tali casi (altezza superiore a 2,70 ml), la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 1/5 della volumetria illecita.

2) Nei casi di opere non quantificabili in termini di superficie e volume che non hanno determinato aumento del valore dell'immobile dovranno essere applicate le medesime sanzioni ad importo fisso previste per l'art.209 comma 6 L.R.65/2014.

**Art.201 c.2 - sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, non inferiore a € 1.000,00**

1) Nel caso di opere quantificabili in termini di superficie e volume, oltre al contributo di cui al titolo VII Capo I della L.R. 65/14, se dovuto, si procede come segue:

- il valore venale delle opere difformi è calcolato utilizzando i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate riferiti al Comune di Quarrata ed alle microzone del Comune stesso;

- il calcolo delle sanzioni deve essere eseguito considerando la tipologia del fabbricato e lo stato di conservazione previsti dall'Osservatorio che maggiormente si avvicinano al fabbricato e applicando per ogni metro quadrato di superficie lorda (commerciale) il valore di mercato medio tra quelli indicati come minimo e massimo. Tale valore sarà ragguagliato con i coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978;

- nel caso in cui si tratti di difformità relative a modesti ampliamenti dovuti a lieve diverso tracciamento delle murature esterne (pertanto poco apprezzabili e senza che si realizzino nuovi

ambienti) il valore venale calcolato come sopra dovrà essere ridotto al 75%;

- nel caso di incremento volumetrico senza incremento di superficie ma con incremento dell'altezza del fabbricato tale da modificare potenzialmente la categoria dei vani (a prescindere dalla destinazione indicata) dovranno essere applicati i coefficienti sottoelencati in modo da ritrovare una superficie virtuale:

- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,70 ml (locali di abitazione non permanente e locali accessori) in vani di altezza 2,70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 3/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,40 ml. (vani accessori) in vani di altezza compresa fra 2,40 e 2.70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 2/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani in tutti i casi diversi da 1) e 2), da applicarsi anche su volumi eccedenti tali casi (altezza superiore a 2,70 ml), la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 1/5 della volumetria illecita.

2) Nei casi di opere non quantificabili in termini di superficie e volume che non hanno determinato aumento del valore dell'immobile dovranno essere applicate le medesime sanzioni ad importo fisso previste per l'art.209 comma 6 L.R.65/2014.

~~**Art.202 c.1 lett.a) — sanzione pecuniaria doppio del contributo di urbanizzazione e**~~

~~— € 300,00~~

~~— € 1.200,00~~

~~La sanzione verrà calcolata moltiplicando l'importo della sanzione massima per l'aliquota derivante dalla somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici planimetriche/volumetrie e la somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici prospettiche.~~

~~**Art.202 c.1 lett.b) — sanzione pecuniaria stabilita dalla legge** (vedi art.202 L.R. 65/2014)~~

~~**Art.202 c.1 lett.c) — sanzione pecuniaria da**~~

~~— € 600,00~~

~~— € 3.600,00~~

~~La sanzione verrà calcolata moltiplicando l'importo della sanzione massima per l'aliquota derivante dalla somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici planimetriche/volumetrie e la somma delle percentuali di incidenza dell'intervento sulle superfici prospettiche.~~

**Art.203 c.1 – mancata regolarizzazione della SCIA sanzione pecuniaria stabilita dalla legge pari a € 516,00, se SCIA sostitutiva del permesso di costruire € 1.000,00**

**Art.203 c.2 – mancata comunicazione variazione catastale € 516,00**

**Art.206 c.2 - sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, non inferiore a € 1.000,00**

1) Nel caso di opere quantificabili in termini di superficie e volume, oltre al contributo di cui al titolo VII Capo I della L.R. 65/14, se dovuto, si procede come segue:

- il valore venale delle opere difformi è calcolato utilizzando i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate riferiti al Comune di Quarrata ed alle microzone del Comune stesso;

- il calcolo delle sanzione deve essere eseguito considerando la tipologia del fabbricato e lo stato di conservazione previsti dall'Osservatorio che maggiormente si avvicinano al fabbricato e applicando per ogni metro quadrato di superficie lorda (commerciale) il valore di mercato medio tra quelli indicati come minimo e massimo. Tale valore sarà ragguagliato con i coefficienti correttivi di cui alla L. 392/1978;

- nel caso in cui si tratti di difformità relative a modesti ampliamenti dovuti a lieve diverso tracciamento delle murature esterne (pertanto poco apprezzabili e senza che si realizzino nuovi ambienti) il valore venale calcolato come sopra dovrà essere ridotto al 75%;

- nel caso di incremento volumetrico senza incremento di superficie ma con incremento dell'altezza del fabbricato tale da modificare potenzialmente la categoria dei vani (a prescindere dalla destinazione indicata) dovranno essere applicati i coefficienti sottoelencati in modo da ritrovare una superficie virtuale:

- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,70 ml (locali di abitazione non permanente e locali accessori) in vani di altezza 2,70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 3/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani di altezza legittima inferiore a 2,40 ml. (vani accessori) in vani di altezza compresa fra 2,40 e 2.70 ml, la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 2/5 della volumetria illecita;
- nel caso di maggiorazione dell'altezza cui consegue la trasformazione di vani in tutti i casi diversi da 1) e 2), da applicarsi anche su volumi eccedenti tali casi (altezza superiore a 2,70 ml), la superficie virtuale sarà determinata in misura pari a 1/5 della volumetria illecita.

2) Nei casi di opere non quantificabili in termini di superficie e volume che non hanno determinato aumento del valore dell'immobile dovranno essere applicate le medesime sanzioni ad importo fisso previste per l'art.209 comma 6 L.R.65/2014.

**Art.206 bis – sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392.** ~~attualizzata al momento in cui la sanzione viene irrogata mediante l'indice ISTAT di rivalutazione monetaria.~~

**Art.209 c.5 - sanzione pecuniaria pari ai contributi di costruzione, non inferiore a € 1.000,00**

**Art.209 c.6ter – sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.164,00 per attestazioni di conformità in sanatoria o permessi di costruire in sanatoria non soggetti ad oneri, così disciplinata:**

1) opere di rinterro e di scavo comportanti variazioni di quota dei terreni o del suolo:

1a) per variazioni di quota media pari o inferiori a cm 20 o volume inferiore a mc 20 = sanzione pari a € **1.000,00**;

1b) per variazioni di quota media maggiori di cm 20 o volume maggiore di mc 20 = sanzione pari a € **2.500,00** fino ad un max di 200 mc;

1c) per variazioni di quota con volume oltre i 200 mc = sanzione pari a € **4.000,00**.

---

2) demolizioni:

2a) demolizioni di edifici, o porzioni di essi, non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione = € **1.000,00**;

2b) demolizioni di elementi accessori o di arredo quali muretti h. max ml 1,50, tettoie, pensiline, porticati, ripostigli ecc. = sanzione minima pari a € **1.000,00**.

---

3) occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione del suolo stesso che resta inalterato = € **1.500,00** fino a mq 200, fra 200 mq e 600 mq = € **3.000,00**, fra 600 mq e 1000 mq = € **5.000,00**.

---

4) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti delle destinazione d'uso (art. 135 c.2 lett. b) L.R. 65/14):

4a) sole modifiche interne su u.i. = € **1.000,00** per ciascuna u.i.;

4b) modifiche interne ed esterne generiche su u.i. = € **1.500,00** per ciascuna u.i.;

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria, seppur afferenti anche solo opere interne, avvengano su immobili tutelati con decreto e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/04 la sanzione dovrà essere raddoppiata.

---

5) Realizzazione di impianti tecnologici da fonti rinnovabili la cui esecuzione è soggetta a P.A.S., senza esecuzione di volumi tecnici = € **1000,00** per ciascuna u.i.;

6) Realizzazione di manufatti esterni non rientranti fra quelli di cui all'art. 137 della LR. 65/14 = € **1.500,00** per ciascuna u.i.;

7) Realizzazione di muri di confine, recinzioni, cancellate, pavimentazioni, sistemazioni esterne in genere e loro rifacimento con modificazione dei materiali e delle tipologie, comprese le attrezzature per il tempo libero = € **1.000,00** per ciascuna u.i.;

8) Realizzazione di muri di sostegno e di contenimento = **35 €/mq** per superficie prospetto;

---

9) Pertinenze ad uso privato:

9a) piscine = **50 €/mq** (superficie comprensiva di opere di finitura quali pavimentazioni);

9b) campi da tennis, di calcio o simili = **7,00 €/mq**;

---

10) Realizzazione di annessi agricoli amatoriali fino ad una Sul di 10 mq = € **1.000,00**, da 11 a 20 mq = € **2.000,00**, da 21 a 30 mq = € **3.000,00**, da 31 a 40 mq = € **5.000,00**;

---

11) Installazione di torri e tralicci, di impianti radio ricetrasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio-base per reti di telecomunicazioni mobili qualora la realizzazione dell'impianto comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato = € **5.000,00**;

12) Installazioni di ripetitori o simili su tralicci esistenti = € **1.000,00**;

---

13) Realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (intendendo per tale trasformazione la posa di asfaltature, cemento, scavi e rinterri di cui al punto 1b, livellamenti del terreno con successiva posa di strati di ghiaia o stabilizzato pressati o quant'altro che modifichi il precedente assetto morfologico): fino a mq 150 = € **1.000,00**, da mq 151 fino a mq 300 € **2.500,00**, da mq 301 a mq 500 = € **5.000,00**.

---

14) Realizzazione di invasi e altri attingimenti idrici = € **2.500,00** per ciascun intervento realizzato.

---

15) Realizzazione di strade interpoderali, piazzali, impianti di vasetteria senza le alterazioni di cui al punto 1 = € **1.000,00** per ogni 1000 mq con un minimo di € **1.000,00** per ogni corpo aziendale separato e distinto fino ad un massimo di € **5.164,00**.

---

16) Formazione di viabilità privata, percorsi di accesso pedonali e/o carrabili, piazzali, spazi di sosta o carico e scarico merci o ad essi assimilabili non pertinenti ad impianti di vasetteria, con finitura superficiale in stabilizzato, cemento, asfalto o altra tipologia di pavimentazione, indipendentemente che l'intervento abbia comportato o meno modifiche morfologiche e la formazione di cassonetto o fondazione contenute nell'ordine di 20/30 cm di scavo o riporto, senza realizzazione di sottoservizi quali cavidotti, fognature o impianti di qualsiasi genere e tipologia o che comunque gli interventi non costituiscano opere di urbanizzazione, valutata a mq di superficie:

(fino a 200 mq = **50,00 €/mq**); (da 201 mq a 300 mq = **65,00 €/mq**); (oltre 301 mq = **85,00 €/mq**).

---

17) Realizzazione di volumi tecnici (quali locali contatori, pompe idrauliche ecc., non valutabili in termini di superficie utile) = € **30 €/mc** di volume geometrico;

---

**18) Interventi soggetti a permesso a costruire o S.C.I.A gratuiti** (art.188 L.R. 65/2014):

18.a) per opere realizzate nelle zone agricole relative a residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale (IAP): si applica la TAB. A5 delle vigenti tariffe degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

18.b) per realizzazione degli annessi agricoli con esclusione delle serre e/o dei manufatti temporanei: si applica la TAB. A5 delle vigenti tariffe degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

18.c) per la ristrutturazione di abitazioni rurali in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale (IAP): si applica la TAB. A5 delle vigenti tariffe degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

18.d) per la ristrutturazione di annessi rurali in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale (IAP): si applica la TAB. A5 delle vigenti tariffe degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

18.e) per gli impianti, le attrezzature, le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale = € **1.500,00**;

18.f) per le opere realizzate in difformità da norme o provvedimenti emanati in occasione di calamità naturali = € **1.000,00**;

18.g) per la realizzazione degli spazi di parcheggio aperto pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati = € **1.000,00** per ciascuna u.i.

---

Relativamente **ai casi previsti dall'art. 209 comma 6ter L.R.65/14** (punti da 1 a 18) si applicano gli ulteriori criteri sottospecificati:

- Le sanzioni di cui sopra si intendono applicate ad ogni unità immobiliare suscettibile di singolo accampionamento (salvo rimesse o cantine accessorie da considerarsi pertinenza e pertanto parte integrante dell'unità principale).

- Nel caso di difformità edilizie non comprese nel sopraindicato elenco, sarà adottato criterio di analogia relativamente agli interventi disciplinati con la precisazione che per modeste modifiche non disciplinate si applicherà comunque la **sanzione minima pari a € 1.000,00**.

**Art.209 c.6quater** – per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 64/2009, l'importo della sanzione è pari ad una somma non superiore ad € 1.000,00.



**Art.209 c.8 – sanzioni pecuniarie stabilite dall’art.167 c. 5 del Codice Beni Culturali**

- **Nei casi previsti dall’art.167 del D.lgs 42/04, SANZIONE PAESAGGISTICA**, in aggiunta alle sanzioni sopra determinate, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

- per gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili = €. **1.000,00**;

- per gli interventi fino alla ristrutturazione senza incremento di SUL, le medesime sanzioni sopraindicate per l’art.209 L.R.65/14 con identiche modalità di applicazione.

**Art. 215 c.1 - sanzione pecuniaria stabilita dalla legge** (vedi art.215 L.R. 65/2014)

---

**Regolarizzazione di errori grafici** in applicazione dell'art. 27 bis del Regolamento edilizio = € **1.000,00** in maniera forfettaria quando si tratti esclusivamente di errori grafici.

---

**Nei casi di Condono Edilizio ai sensi della Legge 28/02/1985, n. 47 e Legge 23/12/1994, N. 724 in cui le opere abusive siano realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico** l'indennità risarcitoria si calcola con le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale 26/09/1997 utilizzando, al posto del valore di estimo dell’unità immobiliare come individuato all’art.3 del sopracitato decreto, i valori medi OMI e determinando l’incremento previsto all’art.3 comma 2.

---

*Nota 1:*

**Le sanzioni amministrative sono rateizzabili con le stesse modalità stabilite per il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).**

*Nota 2:*

**Le sanzioni amministrative sono sempre cumulabili con le sanzioni applicate alla eventuale sanatoria.**